

REGOLAMENTO SOCIE SOVVENTRICI E SOCI SOVVENTORI “EDERA – Emporio di Comunità Soc. Cooperativa Benefit”

ARTICOLO 1 –

Il presente Regolamento disciplina l'emissione e la gestione delle azioni delle socie sovventrici e dei soci sovventori, oggetto della deliberazione assembleare del 23 settembre 2022 ed il rapporto fra dette/i socie/i e la Cooperativa.

I conferimenti delle socie sovventrici e dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale. Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, o crediti ai sensi degli artt. 2342 e segg. Cod. Civ. e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore € 500 (cinquecento/00) ciascuna.

ARTICOLO 2 –

Le socie sovventrici e i soci sovventori devono versare le quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti, sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

L'emissione delle quote destinate alle socie sovventrici e ai soci sovventori è disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria.

Le azioni di sovvenzione oggetto del presente Regolamento sono offerte in sottoscrizione sia a persone fisiche che a persone giuridiche.

L'aumento di capitale potrà essere esercitato a partire dalla data di delibera di approvazione del presente Regolamento, fino al termine del 31/12/2023

ARTICOLO 3

Le azioni di sovvenzione sono nominative e devono contenere la specifica dicitura "azione di socie sovventrice e socio sovventore", le indicazioni previste dall'art. 2354 Cod. Civ., nonché l'indicazione di cui al successivo art. 4.

Il valore nominale di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento e zero centesimi).

La Cooperativa si avvale della facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, primo comma, C.C..

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, che siano anche socie cooperatrici e soci cooperatori, spetta un solo voto.

Le azioni sottoscritte possono essere versate, nei modi ed entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 4

La durata minima del rapporto fra socie sovventrici e soci sovventori e Cooperativa, ai fini dell'esercizio della facoltà di recesso prevista dallo statuto sociale, viene stabilita in tre anni a decorrere dalla data di ammissione a socio sovventore.

Le socie sovventrici e i soci sovventori non hanno il diritto di ottenere il rimborso delle azioni prima della scadenza di tale durata minima.

Decorso il termine di cui sopra, le socie sovventrici e i soci sovventori sono libere/i di recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, con il solo obbligo di darne comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, al Consiglio di Amministrazione.

In tal caso, le azioni sono rimborsate al loro valore nominale, dedotte le eventuali perdite, nei termini stabiliti dall'art. 20 dello statuto sociale.

La riduzione del capitale sociale, in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote delle socie sovventrici e dei soci sovventori, se non per la parte di perdita

che eccede il valore nominale complessivo delle quote delle socie cooperatrici e dei soci cooperatori.

ARTICOLO 5

I voti attribuiti alle socie sovventrici e ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti complessivamente spettanti a tutte le socie e a tutti i soci, nonché dei voti spettanti all'insieme delle socie e dei soci presenti o rappresentate/i in ciascuna decisione delle socie e dei soci medesimi.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti delle socie sovventrici e dei soci sovventori verranno ridotti proporzionalmente.

Le socie sovventrici e i soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti delle socie sovventrici e dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominate/i amministratrici e amministratori. Tuttavia fra le socie sovventrici e i soci sovventori non possono essere eletti più di un terzo delle amministratrici e amministratori.

La maggioranza delle amministratrici e degli amministratori deve comunque essere costituita da socie cooperatrici e soci cooperatori.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti delle socie sovventrici e dei soci sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dalle socie e dai soci ordinari.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di sovvenzione sono rimborsate alle socie sovventrici e ai soci sovventori con prelazione rispetto al rimborso delle partecipazioni delle socie cooperatrici e dei soci cooperatori.

ARTICOLO 6

Anche nel caso di non distribuzione di dividendi alle socie cooperatrici e ai soci cooperatori, le azioni di sovvenzione saranno comunque remunerate al tasso dello 0,80% (zero virgola ottanta per cento) per i primi tre anni – dell'1% (uno per cento) dal quarto all'ottavo anno – dell'1,5% (uno virgola cinque per cento) dal nono al decimo anno.

In ogni caso, la distribuzione di dividendi alle socie sovventrici e ai soci sovventori è consentita alla condizione che essa non determini la decadenza della Cooperativa dai benefici fiscali, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 28/99 e successive modificazioni.

Le azioni di sovvenzione potranno essere rivalutate gratuitamente ai sensi dell'art. 7 L. n. 59/92.

ARTICOLO 7

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, alle socie sovventrici e ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dal precedente articolo 4.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 2473 del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale quota di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo. Il recesso delle socie sovventrici e dei soci sovventori non può essere parziale. In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti delle socie sovventrici e dei soci sovventori, salvo quanto previsto all'art. 2466 del codice civile.

ARTICOLO 8

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione, le quote delle socie sovventrici e dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

La socia o il socio che intende trasferire le quote, deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e alle amministratrici/amministratori devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dalla socia o dal socio che intende trasferire i titoli, le amministratrici e gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito ed in caso contrario la socia o il socio potrà vendere a chiunque.

Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea generale del 23 settembre 2022 entra in vigore dal giorno successivo.

Terminata la lettura integrale del Regolamento interno sopra trascritto, la/il Presidente apre la discussione sulla proposta formulata.

Le socie e i soci esprimono, con varie motivazioni, il proprio consenso alla proposte medesime. Pertanto, l'Assemblea, con voto palese e per alzata di mano, all'unanimità degli intervenuti, senza astenuti e senza voti contrari, approva il presente Regolamento.